

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(ARIOSTO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

e col **Ministro delle Finanze**

(MALFATTI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1979**

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152,  
concernente provvedimenti urgenti per le attività musicali  
e cinematografiche

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con legge 22 luglio 1977, n. 426, si è provveduto ad adeguare alle accresciute esigenze del settore musicale l'intervento finanziario dello Stato, al fine di consentirne la continuazione delle attività, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma, tuttora all'esame del Senato.

In previsione di tale riordinamento organico della materia, la maggiorazione degli stanziamenti originari era stata prevista come misura straordinaria e transitoria e, in quanto tale, circoscritta agli anni finanziari 1977 e 1978.

Non risultando ancora definita la nuova disciplina, ancorchè la sostanziale convergenza degli orientamenti emersi in sede politica e parlamentare facesse ritenere ormai prossima la soluzione legislativa dei problemi di fondo, si rendeva necessario assicurare agli enti e agli altri organismi operanti nel settore i mezzi finanziari indispensabili per fronteggiare le esigenze di funzionamento relative all'anno 1979, essendo nota l'assoluta inadeguatezza dei contributi originari, previsti dalla legge n. 800 del 1967.

A tale fine era stato predisposto apposito disegno di legge che, approvato — come

è noto — dal Consiglio dei ministri nell'ottobre 1978 e, successivamente, esaminato dalla 7ª e dalla 5ª Commissione del Senato, non ha potuto completare il suo *iter* per le sopravvenute vicende politiche che hanno determinato l'interruzione dei lavori parlamentari.

In conseguenza di ciò, gli enti e gli organismi del settore sono venuti a trovarsi in situazioni di insostenibile difficoltà, essendo stati costretti ad affrontare l'esercizio 1979 privi di ogni sostegno finanziario dello Stato e con l'obbligo di adempiere impegni gravosi ed indilazionabili, come il pagamento degli stipendi al personale, le spese per manifestazioni già programmate, eccetera.

Al fine di evitare il pericolo di irreversibili conseguenze e la minaccia di una totale paralisi delle attività (con inevitabili, allarmanti riflessi anche sui livelli occupazionali), appare necessaria ed indilazionabile l'adozione di urgenti misure al fine di assicurare l'immediata operatività degli interventi già previsti.

Altro problema che necessita di urgente soluzione è quello relativo alla interpretazione delle disposizioni della legge sulla cinematografia (4 novembre 1965, n. 1213) che disciplinano i presupposti e le condizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana dei film.

Ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge, il riconoscimento della nazionalità di film di lungometraggio è subordinato, tra l'altro, ad una duplice condizione: che il film sia « prodotto in versione originale italiana » (secondo comma) e che venga « girato, limitatamente alle riprese in interni, in ripresa sonora diretta » (penultimo comma).

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, cui compete l'accertamento e la dichiarazione della nazionalità dei film (ivi compresi quelli realizzati in regime di coproduzione, ai sensi dell'articolo 19 della citata legge), ha sempre interpretato tali disposizioni nel senso che per « versione originale italiana » dovesse intendersi l'edizione italiana dell'opera cinematografica compiuta, costituita dalla copia campione del film presentata, a' termini del settimo comma dello stes-

so articolo 4, per l'ammissione alle provvidenze.

Infatti, la dizione letterale « prodotto », adoperata dal legislatore con riguardo alla versione originale, appare riferita al risultato finale delle varie fasi di lavorazione e non all'opera in corso di realizzazione.

Del resto, quando il legislatore ha inteso riferirsi alla fase delle riprese — come nell'ipotesi di cui al citato penultimo comma dell'articolo 4, relativo alla ripresa sonora diretta — ha fatto uso del diverso e più appropriato termine di film « girato » e non di film « prodotto ».

Ma anche sotto altra angolazione è sembrato doversi pervenire alla soluzione indicata.

L'articolo 4, secondo comma, lettera c), della legge n. 1213 consente, ai fini del riconoscimento della nazionalità del film, l'impiego di interpreti stranieri nella misura di un terzo dei ruoli principali e di un quarto dei ruoli secondari, nonchè, in aumento a tali aliquote, l'utilizzazione di interpreti stranieri per esigenze di carattere genotipico o qualora gli stessi siano residenti in Italia da oltre tre anni.

A ciò aggiungasi che, ai sensi delle norme comunitarie, non è ammessa alcuna discriminazione nei confronti di cittadini dei Paesi membri, i quali possono, pertanto, partecipare alla realizzazione del film, anche come interpreti, in regime di piena equiparazione con i cittadini italiani.

Non appare quindi configurabile, in base alla formulazione ed al contenuto delle richiamate disposizioni di legge, un ipotetico obbligo di recitazione in lingua italiana, atteso che tale obbligo sarebbe comunque inapplicabile alle categorie suindicate.

Per quel che concerne la prescrizione che il film sia girato, per le scene in interni, in ripresa sonora diretta, non può che ritenersi che tale prescrizione indichi la registrazione sonora da eseguirsi simultaneamente ed in sincrono con le riprese visive, senza alcun riguardo alla lingua impiegata in tale fase e, in particolare, senza alcun obbligo di impiego della lingua italiana.

Tale obbligo invero non risulta dalla dizione letterale della norma; nè sarebbe lo

stesso comunque configurabile, attesa la possibilità della partecipazione al film di interpreti stranieri e quindi l'inevitabilità che gli stessi si esprimano e vengano ripresi nella loro lingua madre con conseguente necessità di doppiaggio, ai fini della versione definitiva, in lingua italiana.

Pertanto la colonna sonora ottenuta in sede di ripresa diretta può essere destinata a restare incorporata nella versione definitiva, ma ben può pure — come in effetti si verifica sovente — essere utilizzata come mera traccia di questa.

Come già detto, alla interpretazione nel senso suindicato si è costantemente attenuata l'Amministrazione, sin dall'entrata in vigore della legge; essa interpretazione, peraltro, è stata in epoca recente contestata da un gruppo di attori, i quali hanno inoltrato in merito un esposto all'autorità giudiziaria.

Il procuratore della Repubblica investito della vicenda ha fatto propria l'interpretazione dell'Amministrazione ed ha conseguentemente richiesto l'archiviazione degli atti; ma tale richiesta non è stata accolta dal giudice istruttore, il quale ha disposto l'istruttoria formale ed iniziato gli accertamenti sulla regolarità della dichiarazione di nazionalità rilasciata in base alla interpretazione di cui sopra.

La situazione processuale determinatasi non è suscettibile di rapida soluzione, potendosi ottenere conferma, in sede giudiziaria, alla interpretazione sinora data dall'Amministrazione, solo a mezzo di una pronuncia passata in giudicato.

Si impone invece una soluzione in termini di urgenza, atteso che l'intertezza interpretativa — risultante dalle citate posizioni contrastanti assunte dai diversi uffici giudiziari — ha determinato ripercussioni nelle procedure di rilascio delle dichiarazioni di nazionalità e nella conseguente attribuzione dei contributi e degli altri incentivi finanziari previsti dalla legge, con il rischio di paralizzare l'attività di un settore, come quello cinematografico, già travagliato da

una crisi profonda e di allarmanti proporzioni che potrebbe riflettersi negativamente anche sui livelli occupazionali.

Per il conseguimento dei fini sopra indicati, che rispondono ad obiettive, indilazionabili esigenze dei settori interessati, è stato predisposto l'unito decreto-legge.

Con l'articolo 1 vengono confermate, per l'anno 1979, le provvidenze di cui le attività musicali hanno beneficiato nell'anno precedente, ai sensi della richiamata legge n. 426 del 1977.

Con l'articolo 2 — riguardante l'interpretazione degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 — si chiarisce che, ai fini del riconoscimento della nazionalità dei film, ai sensi delle predette norme, per « versione originale italiana » si intende l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo e che per « ripresa sonora diretta » si intende la simultaneità della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.

Poichè tuttavia è unanimemente avvertita la necessità di attuare una più precisa salvaguardia della professionalità degli interpreti italiani, cui si connettono anche rilevanti motivazioni d'ordine culturale, è stata prevista, all'articolo 3, la costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di predisporre entro breve termine una proposta di modifica della normativa vigente che tenga conto delle suesposte esigenze.

Della commissione saranno chiamati a far parte rappresentanti, oltre che delle Amministrazioni dello Stato, degli attori, dei critici, degli autori, dei lavoratori, dell'industria cinematografica, nonchè esperti nominati dal Ministro.

L'articolo 4 contiene l'indicazione dell'onere connesso all'attuazione delle disposizioni a favore del settore musicale nella stessa misura prevista dalla legge 22 luglio 1977, n. 426.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, concernente provvedimenti urgenti per le attività musicali e cinematografiche.

*Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 28 maggio 1979.*

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Vista la legge 22 luglio 1977, n. 426, recante provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali per gli anni 1977 e 1978;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, sull'ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre, anche per l'anno 1979, le provvidenze di cui alla citata legge n. 426 del 1977 a favore del settore musicale, al fine di consentire la prosecuzione delle attività rimaste prive, sin dall'inizio del predetto esercizio, dell'indispensabile sostegno finanziario dello Stato;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e l'urgenza di chiarire il significato degli articoli 4 e 19 della citata legge 4 novembre 1965, numero 1213, riguardanti i presupposti e le condizioni per il rilascio della dichiarazione di nazionalità dei film, al fine di consentire la ripresa delle attività di produzione cinematografica compromesse da insorte incertezze interpretative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze;

DECRETA:

#### Art. 1.

I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.

#### Art. 2.

Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per « versione originale italiana » di cui al secondo comma dello stesso articolo 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per « ripresa sonora diretta » di cui al penultimo comma del citato articolo 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta

legge, la simultaneità della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.

Art. 3.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo istituirà con proprio decreto una commissione avente il compito di proporre modifiche agli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, al fine di realizzare la migliore tutela degli interessi professionali degli interpreti italiani.

La commissione — che dovrà ultimare i suoi lavori entro due mesi dalla data di costituzione — è composta da rappresentanti delle Amministrazioni del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia, nonché da rappresentanti dell'industria cinematografica, degli attori, degli autori, dei critici cinematografici e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

La commissione sarà integrata con esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo in numero non superiore a cinque.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 63.881.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — ARIOSTO — VISENTINI —  
PANDOLFI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO